

ILOR

ILOR-Cartella esattoriale-Mancata impugnazione-Pagamento nei termini-Rimborso-Esclusione.

Sent. n.140 del 15/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 20-Presidente Silvestri-Relatore Corvino- Ag.Entrate Roma 1/Pozzi.

Il contribuente non ha diritto al rimborso dell'ILOR pagata nei termini richiesti, quando non ha impugnato la cartella esattoriale con la quale l'amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria.

Dalla definitività, per mancata impugnazione, dell'atto impositivo deriva l'inammissibilità dell'istanza di rimborso, posto che la medesima contrasta con il titolo ormai definitivo che giustifica l'attività esattoriale dell'amministrazione.

Riif. Normativi: DPR n.602/1973, art.38.

Rif. Giurisprudenziali: Cass.n.5818/1998, n.8456/2004.

NOTA

L'impugnazione del silenzio-rifiuto dell'amministrazione si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta, e, pertanto, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l'impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo (Cass. n. 5818/1998).

La mancata tempestiva impugnazione della cartella esattoriale rende definitiva la pretesa tributaria iscritta a ruolo e rende inammissibile il ricorso del contribuente, che abbia versato quanto richiesto, avverso il silenzio rifiuto opposto dalla amministrazione all'istanza di rimborso di quanto il contribuente asserisca non dovuto (Cass. 13173/2000).